



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE 291 N. DEL 2 febbraio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gian Luigi Bracciale e dal dott. Umberto Calandrella, Componenti, e dall'avv. Massimiliano Giotto, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 2 febbraio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 23

A) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. RAVENNA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gianluca **ATZORI** (gara Salernitana-Ravenna del 28/1/01 – C.U. n. 285 del 30/1/01).

Con provvedimento del 30.1.2001 (C.U. n. 285) il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Atzori Gianluca, tesserato della Soc. Ravenna, la squalifica per due giornate effettive di gara perché lo stesso, al termine della gara Salernitana-Ravenna del 28.1.2001, avvicinandosi con altri tesserati della medesima squadra ad un assistente dell'arbitro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, urlava contro l'Ufficiale di gara parole ingiuriose.

La Soc. Ravenna ha proposto reclamo con procedura d'urgenza avverso detta squalifica contestando la possibilità di attribuire all'Atzori il comportamento sanzionato. Nel gravame si sostiene che la frase ingiuriosa potrebbe essere stata proferita da altri compagni di squadra che si erano avvicinati insieme all'Atzori all'Assistente dell'arbitro nella medesima circostanza di tempo e di luogo.

La reclamante chiede, pertanto, la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, ritiene che il gravame non meriti accoglimento.

Il rapporto dell'Assistente, che costituisce fonte privilegiata di prova, è assolutamente inequivoco nella diretta attribuzione dell'episodio all'Atzori.

La sanzione adottata dal G.S. è congrua e proporzionata al contenuto chiaramente offensivo della frase rivolta dall'Atzori al direttore di gara.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo della Società Ravenna e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. LAZIO: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Lazio-Napoli del 7/1/01).

Con provvedimento in data 9 gennaio 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare le Società S.S. Lazio S.p.A. e S.S. Calcio Napoli S.p.A. per rispondere entrambe della violazione dell'art. 6 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 62 n. 2 e 3 delle N.O.I.F. in quanto nel corso della gara Lazio-Napoli del 7.1.2001 si erano verificate le seguenti condotte dei sostenitori delle due squadre, rilevate dal collaboratore dell'Ufficio Indagini:

1. prima della gara tra le opposte tifoserie si sono verificati reciproci lanci di razzi, fumogeni e bottigliette di bibite;
2. al 4' del primo tempo, dopo la rete segnata dal Napoli, sostenitori di questa società lanciavano verso i sostenitori locali 4 seggiolini, che colpivano gli spettatori, e numerosi razzi e botti che ricadevano tra la folla; condotte reiterate al 12', 21' e 36' del primo tempo;
3. al 39' del primo tempo, dopo la rete segnata dal Napoli, sostenitori locali lanciavano verso gli ospiti 7 seggiolini che colpivano i sostenitori avversari e gli Agenti, bottigliette di vetro e monete;
4. al 43' del primo tempo sostenitori ospiti lanciavano verso gli avversari aste di bandiere, bottiglie di vetro, mortaretti e fumogeni;
5. al 47' del primo tempo sostenitori locali lanciavano verso gli Agenti razzi e fumogeni che li colpivano, altri venivano lanciati verso gli Agenti ed i loro cani che sostavano all'interno del campo;
6. al 23' del secondo tempo sostenitori ospiti lanciavano bottiglie di vetro e monete contro i VV.FF. e gli Agenti senza creare danno;
7. al 30' del secondo tempo sostenitori locali lanciavano sedili e mortaretti verso gli avversari, colpendo sia quest'ultimi che gli Agenti;
8. sostenitori ospiti, pur potendo acquistare i biglietti inviati alla Società Napoli dalla Società Lazio, restituiti dalla prima in numero di 2.000 rispetto alla dotazione iniziale di 4.000, forzavano le porte d'accesso allo stadio accedendo al Settore Curva Sud riservato agli ospiti e gli stessi, a fine gara, risalivano sui mezzi parcheggiati all'interno dello Stadio; in occasione di tali fatti violenti rimanevano contusi 4 Funzionari di P.S. ed un carabiniere.

Dopo la rituale contestazione degli addebiti, le incolpate hanno inviato memorie difensive. In quella della Soc. Napoli si rileva che la squadra ospitata ha minori possibilità di attuare misure di prevenzione e controllo, rispetto alla società ospitante. Conseguentemente si chiede che la sanzione venga diversamente graduata nei confronti della soc. Napoli, come implicitamente previsto nella disposizione dell'art. 62 comma 2 delle N.O.I.F.

In quella della soc. Lazio si sostiene che le intemperanze dei sostenitori locali, per quanto deprecabili, sarebbero state poste in essere in un particolare contesto “violento e provocatorio” attribuibile ai tifosi napoletani, molti dei quali sarebbero entrati nel settore dello stadio destinato agli ospiti privi del biglietto di ingresso. L’inculpata chiede pertanto che le venga riconosciuta l’attenuante della “legittima difesa” e conseguentemente le venga applicata una sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità delle incolpate e l’applicazione dell’ammenda di L. 80.000.000 con diffida a carico della soc. Napoli e di quella di L. 60.000.000 con diffida a carico della soc. Lazio. Sono altresì comparsi i rappresentanti delle incolpate i quali hanno richiamato le conclusioni assunte nelle rispettive memorie.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, osserva che gli episodi refertati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, sul cui materiale accadimento le società incolpate non hanno sollevato alcuna contestazione, rivestono caratteri di notevole gravità oggettiva e di potenziale pericolosità per l’incolumità di un numero indefinito di persone. Inoltre, va rilevato che alcuni spettatori, agenti della forza pubblica e vigili del fuoco sono stati colpiti da oggetti di diversa natura tra cui monete, bottigliette di vetro, aste di bandiera e sedili di plastica, lanciati dalle tifoserie delle due squadre.

La responsabilità della soc. Napoli è sicuramente più grave rispetto a quella della soc. Lazio, sia per il numero degli episodi di cui sono stati autori i suoi tifosi, sia per la pericolosità dei lanci di oggetti effettuati.

Ritiene peraltro la Commissione che alla soc. Lazio non possa essere riconosciuta l’attenuante della provocazione, in mancanza di un’apparente correlatività tra gli atti di violenza commessi dalle contrapposte tifoserie.

Sanzioni congrue appaiono quelle indicate in dispositivo, con la precisazione che, per quanto riguarda la società Napoli, si è già tenuto conto nel determinare l’entità dell’ammenda, dell’attenuato potere di intervento da parte della società ospitata.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla soc. Napoli l’ammenda di L. 80.000.000 con diffida ed alla soc. Lazio l’ammenda di L. 60.000.000 con diffida.

Soc. LAZIO: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Coppa Italia Lazio-Udinese del 29/11/00).

Con provvedimento del 18 dicembre 2000 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Società S.S. Lazio S.p.A. per rispondere della violazione dell’art. 6 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 62 n. 2 delle N.O.I.F. in quanto durante la gara Lazio-Udinese del 29.11.2000 (Coppa Italia) sostenitori della Lazio avevano intonato cori di scherno nei confronti del calciatore di colore dell’Udinese Gargo. La Società Lazio non ha inviato, nei termini assegnati, alcuna memoria difensiva.

All’odierna riunione il Procuratore Federale ha ribadito la responsabilità della Società Lazio nella condotta sopra descritta ed ha richiesto l’applicazione della sanzione di L. 30.000.000 di ammenda nei confronti dell’inculpata.

E’ comparso il rappresentante della Società Lazio, il quale ha fatto rilevare che è stata posta in essere da parte della Società stessa ogni iniziativa diretta ad evitare il verificarsi, durante le gare, di atteggiamenti di tal genere, anche con inviti agli spettatori a tenere comportamenti di disapprovazione nei confronti di tutti coloro che apostrofavano con cori di scherno il possesso di palla da parte di giocatori di colore.

La Commissione, vista la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini dalla quale risulta la circostanza secondo la quale in quattro o cinque occasioni nel corso di tutto l'incontro i tifosi locali hanno apostrofato con cori di scherno il possesso di palla del giocatore di colore dell'Udinese Gargo ritiene che la condotta tenuta dalla tifoseria dell'incolpata in occasione della gara integri gli estremi della violazione dell'art. 6 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, stante l'inequivoco significato discriminatorio dei suddetti cori. Sanzione congrua, tenuto conto delle circostanze, appare quella dell'ammenda nella misura indicata in dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Società Lazio l'ammenda di L. 20.000.000.

sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Brescia-Perugia del 13/1/01).

Con provvedimento del 16 gennaio 2001, pervenuto in data 19 gennaio, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Luciano Gaucci, Presidente della Società A.C. Perugia, addebitandogli la violazione dell'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso – dopo la gara Brescia-Perugia del 13 gennaio 2001 – giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara e dell'organizzazione arbitrale, pubblicati sul quotidiano "La Repubblica" del 16 gennaio 2001.

Contestualmente ha deferito anche la Società Perugia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del C.G.S.

Effettuata ritualmente la contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno inviato una memoria difensiva, rilevando che le dichiarazioni rilasciate dal sig. Gaucci costituiscono una critica, sicuramente colorita, ma non offensiva, dell'operato dell'arbitro. I rilievi dell'incolpato, fondati su dati di fatto e su circostanze oggettive, sarebbero pertanto privi di contenuto lesivo della reputazione del direttore di gara e dell'intera organizzazione arbitrale. In conclusione, gli incolpati chiedono il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione per entrambi di una pena pecuniaria contenuta nei minimi previsti dal Regolamento.

Alla riunione odierna sono comparsi il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità degli incolpati e l'irrogazione dell'ammenda di L. 40.000.000, sia a carico del sig. Luciano Gaucci, sia a carico della Società Perugia, nonché il rappresentante degli incolpati, il quale ha richiamato le conclusioni già formulate nella memoria difensiva.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, ritiene che sussistano nella specie gli estremi della violazione regolamentare contestata.

E' innegabile, infatti, che il sig. Luciano Gaucci non si è limitato ad una critica basata su dati numerici relativi ai falli commessi dalle due squadre, ma ha esorbitato dal diritto di critica esprimendo sul direttore di gara e sull'organizzazione arbitrale giudizi che, sia pure in forma velata e suggestiva, alludono ad una preordinata disparità di trattamento nei confronti della squadra del Perugia. Solo in tal senso possono essere lette le affermazioni relative alla direzione "a senso unico" dell'arbitro ed ai motivi sottostanti alla designazione di un arbitro di Mantova e un di guardalinee di Torino ("...li lascio immaginare") nonché la conclusione perentoria: "Ci hanno tagliato le ali".

All'affermazione di responsabilità del Gaucci consegue quella della Società Perugia, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del C.G.S.

Sanzioni congrue, tenuto conto della forma velata ed indiretta delle dichiarazioni dell'incolpato, appaiono quelle indicate in dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al sig. Luciano Gaucci ed alla Soc. Perugia l'ammenda di L. 20.000.000 ciascuno.

sig. Vincenzo MATARRESE – Presidente Soc. Bari: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. BARI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Roma-Bari del 14/1/01).

Con atto del 17.1.2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Vincenzo Matarrese, Presidente della Società A.S. Bari S.p.A., nonché la medesima società, il primo per violazione di cui all'art. 1 comma 3 del C.G.S. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara nel corso di dichiarazioni rese alla stampa dopo l'incontro Roma-Bari, e la seconda per violazione dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Nei termini di rito il sig. Matarrese in proprio e nella qualità di Presidente dell'A.S. Bari faceva pervenire proprie deduzioni difensive con le quali, respingendo gli addebiti, chiedeva il proscioglimento.

All'odierna riunione è presente il Procuratore Federale che conclude con la richiesta dell'inflizione della sanzione dell'ammonizione con diffida per entrambi gli incolpati.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva come la dichiarazione del Presidente del Bari riportata dal quotidiano la Repubblica del 16.1.2001 ("Le sue decisioni condizionano tutto, partita, classifica e campionato") per il suo contenuto indubbiamente lesivo, realizza la fattispecie sanzionata dall'art. 1 comma 3 del C.G.S.

La richiesta di smentita da parte del sig. Matarrese al quotidiano, come ammesso dallo stesso Presidente del Bari nella memoria difensiva, ha avuto quale effetto una precisazione "...peraltro equivoca del direttore del Giornale, il quale non smentisce la rettifica, anche se, come purtroppo avviene, non vuole riconoscere il fatto non ortodosso, per un giornalista, di aver inventato un'intervista".

Il costante indirizzo di questa Commissione, in fattispecie analoghe, è stato quello di non ritenere sufficiente, ai fini del riconoscimento della non responsabilità e quindi del proscioglimento dall'incolpazione, la mera richiesta di smentita da parte del tesserato, essendo a tal fine necessario l'ottenimento della effettiva rettifica da parte dell'organo di informazione, così come previsto dall'art. 8 della legge sulla stampa.

Nella fattispecie ciò non è avvenuto, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Bari, il quale infatti conclude la sua esposizione difensiva dichiarando di risersarsi, se del caso, di chiedere ed ottenere dal giornale la smentita precisa ed inequivoca a norma dell'art. 8 della legge sulla stampa.

Conseguentemente, allo stato degli atti, tenuto conto della tempestiva richiesta di smentita indirizzata dal sig. Matarrese al giornale, ancorchè non seguita dalla pubblicazione di rituale rettifica da parte del quotidiano, non può che affermarsi la responsabilità di entrambi gli incolpati per quanto rispettivamente loro ascritto. Sanzione congrua appare quella dell'ammenda determinata in L. 10.000.000.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera, in esito al deferimento di cui in premessa, di affermare la responsabilità del sig. Vincenzo Matarrese e della Soc. A.S. Bari S.p.A. per violazione rispettivamente dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 6 comma 1 C.G.S. e di infliggere a ciascuno degli incolpati la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 12 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro